

## VERBALE DI ACCORDO



Il giorno 19 febbraio 2013, a Milano

tra

- Alleanza Toro S.p.A., rappresentata dal dott. Gianluca Perin e dal dott. Ezio Peroni con l'assistenza di Relazioni Sindacali Gruppo Italia - Generali Corporate Services rappresentata dal dott. Davide Pelucchi e di ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

e

- FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA

premessi che:

- l'Allegato 7 del CCNAL 23 febbraio 2008 - non modificato dall'Intesa del 18 luglio 2012 per il rinnovo della parte economica del CCNAL medesimo - dispone l'impegno tra le Parti ad incontrarsi al fine di verificare e garantire la coerenza e la correlazione degli inquadramenti contrattuali propri del CCNAL con le previsioni di cui al CCNL ANIA;
- con l'Intesa del 18 luglio 2012 per il rinnovo della parte economica del CCNAL 23 febbraio 2008 le Parti hanno assunto l'impegno a calendarizzare un numero di incontri volti a raggiungere un'intesa in merito agli inquadramenti contrattuali di cui al precedente alinea;

tutto ciò premesso

le Parti - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali e sulla base delle considerazioni emerse nel corso del confronto svoltosi nelle riunioni tenutesi a partire dal mese di aprile 2012 - si danno atto che:


1. le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale;
2. l'art. 101 "Produttori" del CCNAL 23 febbraio 2008 deve intendersi così modificato:  
Il personale dipendente addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione viene suddiviso nei seguenti livelli:

- Ispettori di organizzazione di 4° livello:

personale, comunque denominato, con incarico di organizzazione della produzione, del servizio incassi e della conservazione della produzione per una parte e/o per tutta la giurisdizione territoriale dell'Agenzia Generale da cui dipende, ed altresì con il compito di sovrintendere e assistere l'organizzazione stessa (oggi denominati ICA).

- Ispettori di produzione di 3° livello:

A) personale, comunque denominato, con incarico di produzione di gruppo e di organizzazione della produzione e del servizio incassi (premi al corrente e premi arretrati), per una parte della giurisdizione territoriale dell'Agenzia Generale da cui dipende ed altresì con il compito di sovrintendere ed assistere l'organizzazione stessa, coordinando l'attività di gruppi produttivi di livello inferiore; oppure personale con incarico di conservazione della produzione (consistente nell'attività essenzialmente esterna presso il cliente per la conferma dei nuovi contratti, l'incasso dei premi arretrati, il temporaneo incasso dei premi delle zone eventualmente scoperte e la riattivazione dei contratti in arretrato), che coordina anche il lavoro di uno o più addetti alla conservazione della produzione (oggi denominati IPA e IPC).



B) personale, comunque denominato – con elevata esperienza specialistica sul ruolo, acquisita, ferma la mansione, dopo non meno di 8 anni di permanenza nel 2° livello (5^ classe di anzianità) – con incarico di produzione personale e/o di curare l'andamento della produzione e del servizio incassi (premi al corrente e premi arretrati), per una parte della giurisdizione territoriale dell'Agenzia Generale da cui dipende e ciò con la collaborazione di produttori di livello inferiore (oggi denominati CSA)

- Ispettori di produzione di 2° livello:

personale, comunque denominato, con incarico di produzione personale e/o di curare l'andamento della produzione e del servizio incassi (premi al corrente e premi arretrati), per una parte della giurisdizione territoriale dell'Agenzia Generale da cui dipende e ciò con la collaborazione di produttori di livello inferiore; oppure personale con incarico della conservazione della produzione la cui attività si intende essenzialmente esterna presso il cliente per la conferma dei nuovi contratti, l'incasso dei premi arretrati, il temporaneo incasso dei premi delle zone eventualmente scoperte e la riattivazione dei contratti in arretrato (oggi denominati CSA e CSC).

Viene eliminata la lettera B).

- Ispettori di produzione di 1° livello:

personale da preparare professionalmente per l'acquisizione di produzione personale o in collaborazione con i livelli superiori, e l'espletamento del servizio incassi. Detti lavoratori dopo cinque anni dall'assunzione passeranno, previo loro consenso, al 2° livello. Due mesi prima dello scadere del termine dei 60 mesi, l'Azienda segnalerà agli interessati, informandone l'Agenzia Generale, che hanno maturato i requisiti per il passaggio al 2° livello.

*Nota a verbale n. 1* – Per l'Ispettore di produzione di 1° livello è prevista inoltre l'attività in collaborazione con le persone di cui all'art. 116; qualora lo stesso venga incaricato di svolgere detta attività in via sistematica, con apposita appendice alla sua lettera di nomina, il passaggio al 2° livello avverrà dopo 3 mesi dalla data di affidamento dell'incarico, con contestuale riconoscimento di un assegno *ad personam* di cui all'allegato 2/e.

Le Parti si danno altresì atto che gli Ispettori di Produzione di 2° e 3° livello possono anche essere incaricati dall'Impresa di avvalersi della collaborazione delle persone di cui all'art. 116.

*Nota a verbale 1 bis) (new)* – Al personale inquadrato nel 2° livello –, comunque denominato, con incarico di produzione personale e/o di curare l'andamento della produzione e del servizio incassi (premi al corrente e premi arretrati), per una parte della giurisdizione territoriale dell'Agenzia Generale da cui dipende e ciò con la collaborazione di produttori di livello inferiore – verrà riconosciuta la professionalità acquisita sulla posizione, con l'attribuzione di un assegno *ad personam* legato agli anni di permanenza nel medesimo livello. Detto assegno verrà denominato “assegno *ad personam* ex accordo 19.2.2013” e verrà corrisposto nelle misure indicate nell'allegato 2/f, distinte per classi di anzianità. L'importo così indicato sarà rivalutabile secondo i parametri delle tabelle retributive del CCNAL e potrà essere assorbito in caso di passaggio al livello superiore o ad altra mansione superiore.

*Nota a verbale n. 2 (new)* – Agli Ispettori di Produzione di 3° livello con incarico di produzione di gruppo e di organizzare e sovrintendere la produzione ed il servizio incassi, coordinando l'attività di gruppi produttivi di livello inferiore, sarà riconosciuta una speciale “indennità di copertura territoriale” di importo pari alla differenza retributiva tra il 3° ed il 4° livello, calcolata garantendo sempre il vantaggio pari al valore di 2 scatti di anzianità di quest'ultimo, nella seguente misura:

- 8% in caso di coordinamento di 2 gruppi territoriali
- 10% in caso di coordinamento di 3 gruppi territoriali
- 12% in caso di coordinamento di 4 gruppi territoriali

Tale indennità cesserà con il venir meno di tale condizione, con il passaggio al livello superiore o ad altra mansione superiore.

“L'indennità di copertura territoriale” verrà trasformata in assegno *ad personam* assorbibile dopo non meno di 5 anni di coordinamento continuo di almeno 2 gruppi territoriali (settori). L'importo così indicato sarà rivalutabile secondo i parametri delle tabelle retributive del CCNAL e potrà essere assorbito in caso di passaggio al livello superiore, ad altra mansione superiore o nell'ipotesi di cui all'art. 114 1° comma.

*Nota a verbale n. 3* – Il personale di cui al presente articolo potrà svolgere anche attività di Promotore Finanziario previa autorizzazione della Compagnia.

*hicon Pm*

3. L'art. 114 "Automatismi" del CCNAL 23 febbraio 2008 deve intendersi così modificato:  
 Gli Ispettori di 2° livello – personale con incarico della conservazione della produzione la cui attività si intende essenzialmente esterna presso il cliente per la conferma dei nuovi contratti, l'incasso dei premi arretrati, il temporaneo incasso dei premi delle zone eventualmente scoperte e la riattivazione dei contratti in arretrato – e 3° livello, dopo 19 anni di permanenza nel medesimo livello, hanno diritto, ferme le mansioni in atto, ai minimi del trattamento economico del livello superiore garantendo sempre il vantaggio pari al valore di 2 scatti di quest'ultimo livello. Ciò a decorrere dal 22/1/1992.  
 Si intende confermata la disciplina di cui al comma 2, alla norma transitoria ed alla nota a verbale del medesimo art. 114.
  
4. Il presente Accordo – che integra quanto definito in data 18 luglio 2012 – rappresenta una prima intesa nel processo di verifica di cui all'allegato 7 del CCNAL 23 febbraio 2008, e, ferme restando le rispettive posizioni in materia, le Parti condividono l'impegno ad un'ulteriore verifica in occasione della scadenza contrattuale relativamente al superamento delle attuali differenze contrattuali.
  
5. Le disposizioni di cui al presente accordo avranno decorrenza dal 1.04.2013.

ALLEANZA TORO S.p.A.

GENERALI CORPORATE SERVICES  
 RELAZIONI SINDACALI GRUPPO ITALIA

ANIA

FIBA/CISL FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA

**Allegato 2/F**

**Assegno ad personam 2° livello ex Accordo 19p.2.2013**

**DECORRENZA 1.04.2013**

CLASSE	Importo*	Percentuale**
CL 1	176	10%
CL 2	387	25%
CL 3	604	45%
CL 4	738	65%
CL 5	3B	3B



\*L'importo sarà rivalutabile e potrà essere assorbito in caso di passaggio a livello superiore, ad altra mansione superiore o nell'ipotesi di cui all'art. 114 1° comma.

\*\*La percentuale si applica alla differenza retributiva tra il 2° ed il 3° livello, calcolata garantendo sempre il vantaggio pari al valore di 2 scatti di anzianità di quest'ultimo.

